

Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 45

Anno: 1999

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 15/03/1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati

| | |
|------------------------|----------------------|
| Dr. Mario RISTUCCIA | Presidente |
| Dr. Giuseppe NICOLETTI | Consigliere |
| Dr. Silvio AULISI | Consigliere relatore |
| Dr. Luciano CALAMARO | Consigliere |
| Dr. Amedeo ROZERA | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al n. 009448/IIIC del registro di Segreteria proposto dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Sicilia;

CONTRO

Sigg. Cristoforo SAMMARCO e Antonino ZISA rappresentati e difesi dall'Avvocato Nicolò D'Alessandro;

AVVERSO

la sentenza n. 155/98/Resp. della Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia depositata in data 22.04.1998.

VISTA l'appellata sentenza resa tra le parti del presente giudizio;

VISTO l'atto di appello notificato il 24.06.1998 e depositato il 31.07.1998;

VISTO l'atto depositato il 12.01.1999 con il quale parti appellate si sono costituite in giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 27.01.1999, con l'assistenza del segretario dott.ssa Femada Fraioli, il consigliere relatore Silvio Aulisi, il P.M. nella persona del V.P.G. Agostino Basta e l'Avv. Nicolò D'Alessandro;

Ritenuto in

FATTO

Con l'appellata sentenza la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia ha condannato i Sigg. Cristoforo Sammarco e e Antonino Zisa al pagamento della complessiva somma di lire duemilioni, (lire un milione ciascuno) con interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, nonché al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in lire 570.000.

Risulta agli atti che il Procuratore Regionale territorialmente competente aveva convenuto in giudizio gli attuali due appellati, al tempo agenti di polizia stradale in Catania, per un episodio di corruzione (i detti agenti, in cambio di una "contropartita", avevano omesso di effettuare i normali controlli ed elevare le prescritte contravvenzioni nei confronti di un camionista).

Nell'atto di citazione del 06.02.1996 parte attrice - rimarcato che l'episodio,

per il quale i due agenti erano stati poi condannati ad anni uno e mesi sei di reclusione, aveva avuto vasta eco sulla stampa - aveva convenuto in giudizio i due agenti (nel frattempo uno dimessosi e l'altro destituito) non solo con riferimento al danno "patrimoniale" (quantificato ivi lire 530.000 pari all'ammontare dell'omessa contravvenzione), ma altresì, e più sostanzialmente, con riferimento al danno "non patrimoniale" quantificato questo in lire cento milioni proprio per la rilevanza assunta dall'episodio nell'opinione pubblica e la sua ricaduta negativa nel Corpo di Polizia.

Il Giudice di primo grado - riconosciuta la propria giurisdizione e giudicato il comportamento degli agenti della Polstrada "sicuramente lesivo dell'immagine dello Stato" attesa la "rilevanza dei compiti istituzionali di cui i due pubblici ufficiali erano investiti" - ha ritenuto di poter condannare i due agenti nella surriferita misura, testualmente qualificata come "simbolica", nell'assorbente considerazione che "l'entità dell'influenza negativa della condotta dei due agenti di P. S. nei confronti dell'immagine dello Stato poteva considerarsi, sotto certi aspetti, mitigata dal fatto che l'evento in parola, pur non volendone sminuire la gravità, era rimasto per così dire circoscritto nell'ambito provinciale e la sua eco era risultata alquanto modesta".

La sentenza è stata appellata come indicato in epigrafe dal Procuratore territorialmente competente che - censurata la sentenza per essere la stessa pervenuta ad una condanna insignificante atteso che la valutazione obiettiva del danno doveva rapportarsi non solo alla eco avuta dalla notizia criminosa sulla stampa, ma altresì alla perdita di credibilità delle Forze dell'ordine - ne ha chiesto la riforma con la condanna degli appellati alle somme indicate nell'atto di citazione

Parti appellate - svolte alcune considerazioni sul concetto di danno non patrimoniale soprattutto con riferimento alla sua risarcibilità e precisato che la lesione dell'immagine della P.A. è suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, senza alcun connotato sanzionatorio - eccepiscono l'infondatezza della pretesa azionata con l'atto di appello per la mancanza di prova sulle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dall'Amministrazione.

Dopo aver sottolineato, quindi, che il primo Giudice ha basato la sua pronuncia sulla ridotta eco avuta dal fatto, sulla modestissima entità dell'illecito profitto e sulle già gravi conseguenze patite dagli appellati, parti appellate osservano: - che la pur simbolica condanna inflitta rimane una ulteriore afflizione che si aggiunge a quella penale e disciplinare; - che la Procura Generale si è limitata ad evidenziare il disvalore del comportamento dei due agenti con intento prettamente punitivo; - che il danno subito dall'Amministrazione, sotto il profilo della perdita di credibilità, poteva trovare risarcimento in forma specifica con la pubblicazione della sentenza di condanna.

Parti appellate concludono chiedendo il rigetto dell'atto di appello con ogni consequenziale statuizione in ordine alla spese ed onorari di giudizio.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 1999 sia il P.M. d'udienza che l'Avvocato D'Alessandro hanno ribadito le richieste avanzate con gli atti scritti e ulteriormente illustrato le argomentazioni a sostegno delle stesse.

Considerato in

DIRITTO

Come indicato in epigrafe. l'atto di appello, ritualmente e tempestivamente notificato in data 24.06.1998, è stato depositato presso la Segreteria del

Giudice di appello in data 31.07.1998 e cioè oltre il termine di giorni trenta dall'avvenuta notifica, previsto dall'articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 19 del 14.01.1994 di conversione del D.L. 15.11.1993 n. 453 come introdotto dall'articolo 1 del D.L. 23.10.1996 n. 543 convertito con legge n. 639 del 20.12.1996.

Come ormai costantemente ribadito dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte dei conti, il termine per il deposito dell'atto di appello, come del resto il termine per la sua preventiva notifica, ha carattere perentorio (articolo 8 del regolamento di procedura approvato con R.D. n. 1038 del 13.08.1933) e la decadenza che all'inosservanza di detto termine consegue ha luogo di diritto e deve essere rilevata anche d'ufficio (stesso articolo 8 appena citato).

L'accennato rilievo si rileva assorbente rispetto ad ogni altra questione ed impone che l'atto di appello sia dichiarato improcedibile.

Non è luogo a pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'atto di appello indicato in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 155/98/Resp. della Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia depositata il 22.04.1998.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999.

L'ESTENSORE

IL

PRESIDENTE

F.to Silvio Aulisi

F.to Mario Ristuccia

Depositata in Segreteria il 15 MAR. 1999

Il Direttore della Segreteria
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Sandro Italia
F.to Sandro Italia